



FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA

STATUTO

adottato dall'Assemblea costitutiva
del 26 maggio 1993,
modificato dalle Assemblee
del 20 luglio 1995, 22 novembre 1995, 17 dicembre 1998,
6 novembre 2003, 16 maggio 2007, 26 settembre 2008, 11 luglio 2012
e 18 novembre 2015

Sommario

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO.....	3
Articolo 1 – Vision e mission	3
Articolo 2 – Attività istituzionali	3
Articolo 3 – Definizione di impresa turistica.....	4
TITOLO II – SOCI.....	4
Articolo 4 - Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci	4
Articolo 5 – Rapporto associativo	5
Articolo 6 – Diritti e doveri	6
Articolo 7 – Sanzioni.....	6
TITOLO III GOVERNANCE.....	7
Articolo 8 – Organi associativi	7
Articolo 9 – Assemblea.....	7
Articolo 10 – Consiglio Generale	8
Articolo 11 – Consiglio di Presidenza	9
Articolo 12 – Presidente	10
Articolo 13 – Commissione di designazione.....	11
Articolo 14 – Organi di controllo	12
TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE	13
Articolo 15 – Gruppi di settore	13
TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO.....	13
Articolo 16 - Direttore Generale.....	13
Articolo 17 - Fondo comune	13
Articolo 18 – Bilancio preventivo e consuntivo	14
Articolo 19 - Modificazioni statutarie e scioglimento.....	14
Articolo 20 – Rinvio	14
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.....	15
I.....	15
II.....	15
III.....	15
IV	15

STATUTO

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission

È costituita, con durata illimitata la Federazione nazionale dell'industria dei viaggi e del turismo - in forma abbreviata FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA con sede legale in Roma, Viale Pasteur, 8.

FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri Soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del Sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario;
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie, nonché assicura la gestione e la rappresentanza degli enti di diretta istituzione contrattuale di cui la

STATUTO

Federazione è Parte costituente e collabora alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;

4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio Generale FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Articolo 3 – Definizione di impresa turistica

Ai fini del presente statuto, l'impresa turistica è caratterizzata dallo svolgimento di attività produttive nel settore del turismo secondo criteri organizzativi di tipo industriale, concorrenti in via diretta od indiretta alla formazione del prodotto e dell'offerta turistica in forma esclusiva o complementare e strumentale.

TITOLO II – SOCI

Articolo 4 - Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

Con riferimento a tutte le suddette attività economiche, organizzate secondo criteri di tipo industriale, rivolte alla produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti direttamente ed indirettamente alla formazione dell'offerta turistica di cui alle attività del precedente articolo 3, possono essere ammessi a far parte della Federazione in qualità di Soci Effettivi:

- a) Le Associazioni che abbiano scopi corrispondenti a quelli della Federazione per la tutela e la rappresentanza di specifiche Categorie dell'industria turistica, nell'accezione di cui al precedente comma;
- b) le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria.
Fermo restando la loro autonomia, le Associazioni di Territorio affidano di norma la tenuta e lo svolgimento del rapporto associativo con la Federazione alle sezioni del settore turistico ove costituite presso di esse, qualunque sia la formula organizzativa adottata in seno alle Associazioni stesse.
- c) selezionate imprese di particolare rilievo e significatività nazionale ed internazionale per il settore dell'industria del turismo, per come sopra individuato e definito e che esercitano una o più delle attività di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che loro divisioni societarie od assetti organizzativi e/o operativi coerenti e compatibili, ove esistenti, aderiscano

STATUTO

anche alla corrispondente Associazione di Categoria socia della Federazione. Tali Soci Impresa sono equiparati, negli obblighi associativi, nei diritti e nei doveri del socio e ad ogni effetto statutario, alle Associazioni di Categoria.

d) imprese del settore dell'industria turistica non rappresentate da alcuna Associazione di Categoria associata. Tali Imprese al momento dell'adesione saranno organizzate in Gruppi di settore e disciplinati dall'articolo 15 del presente Statuto.

Possono altresì aderire, nell'ambito dei Soci di cui alle lettere c) e d), i consorzi di produzione di beni e/o di servizi imprese artigiane e cooperative, previo parere favorevole di Confindustria.

La Federazione ha la possibilità di stipulare accordi specifici di adesioni con quelle realtà che, pur non rientrando nell'ambito dei Soci Effettivi, rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella promozione del settore del turismo. La procedura per l'approvazione di tali convenzioni è la stessa che si applica per l'adesione dei Soci al successivo articolo 5.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di Soci Aggregati, altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come Soci Effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.

Le imprese o le Associazioni che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come soci Soci Aggregati.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di Federturismo e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale. Federturismo provvederà ad iscrivere nel Registro di Confindustria le imprese delle Associazioni che non sono Associati effettivi della Confederazione.

Articolo 5 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'Associazione e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente articolo, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio Generale.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L'adesione impegna il Socio per un triennio, che decorre dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione fino alla conclusione (31 dicembre) del terzo anno successivo. Successivamente l'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio. La disdetta deve essere

STATUTO

comunicata almeno sei (6) mesi prima della scadenza del triennio o del biennio, con lettera raccomandata.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 6 – Diritti e doveri

I Soci Effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I Soci Aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

In particolare, i Soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese di Federturismo e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi della Federazione.

I Soci Effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 7 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli Organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

STATUTO

TITOLO III GOVERNANCE

Articolo 8 – Organi associativi

Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- f) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Articolo 9 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro Socio nel limite massimo di una per ogni socio.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I Soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato nell'anno precedente secondo la seguente progressione:

- Da € 1.300,00
1 voto
- Da € 1.301,00 a € 3.900,00

STATUTO

1 ulteriore voto ogni € 1.300,00 o frazione superiore alla metà

- Da € 3.901,00 a € 7.750,00
1 ulteriore voto ogni € 1.550,00 o frazione superiore alla metà
- da € 7.751,00
tanti ulteriori voti quante volte sono stati versati € 1.850,00 o frazione superiore alla metà.

Ai Soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Soci Aggregati, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, con un'unica votazione, ogni quadriennio pari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio dispari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
3. eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
6. modificare il presente Statuto;
7. deliberare lo scioglimento della Federazione e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 10 – Consiglio Generale

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

1. il Presidente;
2. i componenti del Consiglio di Presidenza;
3. gli ultimi tre Past President, purché ancora espressione di associazioni e/o imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici;
4. i Presidenti o i rappresentanti permanenti, designati dai Soci Effettivi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale:

- a) n. 15 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea. A tal fine il Presidente, insieme ai Probiviri, redige e sottopone al voto dell'Assemblea una lista di candidati, in numero superiore ai seggi da ricoprire. Le relative candidature devono pervenire dai Soci Effettivi di cui alla lettera b). Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai due terzi (2/3) dei seggi disponibili.
- b) ulteriori rappresentanti aggiuntivi designati dai soci di cui al punto 4 del precedente comma, in rapporto alla contribuzione versata alla Federazione e nella misura di un rappresentante aggiuntivo fino al quadruplo del livello contributivo minimo annualmente deliberato.

STATUTO

- c) n. 5 componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione;
- d) i coordinatori dei Gruppi di settore eventualmente costituiti e disciplinati dall'articolo 15.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Proviviri.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. È ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività.
2. eleggere ogni quattro anni, negli anni pari, i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza;
3. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
5. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
6. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
8. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini della Federazione;
9. ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza;
10. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
11. approvare Regolamenti e direttive di Attuazione del presente Statuto;
12. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle associazioni/imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
13. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
14. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione;
15. determinare i criteri per la composizione dei Gruppi di settore e decidere la costituzione delle stesse;

Articolo 11 – Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente:

- fino a 5 Vice Presidenti eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni pari.

Completano la composizione del Consiglio di Presidenza:

- fino a 4 membri eletti dal Consiglio Generale.

STATUTO

L'ultimo Past President partecipa come invitato.

I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio Generale durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo della Federazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione;
2. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. deliberare sulle domande di adesione;
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
9. nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione;
10. deliberare le sanzioni di sospensione;
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione.
12. deliberare e dare mandato di costituire e partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese le istituzioni specializzate, Consorzi, Società, Enti ed Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

STATUTO

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'articolo 13 previa consultazione dei Soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
3. la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente il più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 13 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri che possono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio Speciale dei Probiviri in coordinamento, con i Past President.

La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

STATUTO

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 14 – Organi di controllo

Sono Organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra Organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del Sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in Collegio Arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e la Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio Speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

STATUTO

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 15 – Gruppi di settore

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari la Federazione può essere articolata in Gruppi di settore che sono l'espressione dei comparti merceologici non rappresentati da Associazioni di Categoria ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli Organi statutari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberate dal Consiglio Generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere Gruppi di settore già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative. Il Consiglio Generale inoltre, valutata l'importanza della rappresentatività del Gruppo, potrà prevedere la partecipazione, con diritto di voto, del Coordinatore tra i componenti dell'Organo stesso.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento dei Gruppi di settore sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto, anche ai fini di eventuali accordi di doppio inquadramento con Associazioni di territorio.

In Assemblea i Gruppi di settore saranno equiparati alle Associazioni di Categoria e sarà il Coordinatore del Gruppo ad esprimere il voto unitario.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 16 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività della Federazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 17 - Fondo comune

Il Fondo Comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione;
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. le erogazioni o lasciti a favore della Federazione;

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

STATUTO

Articolo 18 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impegni e il consuntivo dallo stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio della Federazione, è corredato da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale della Federazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 19 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di Attuazione, la Normativa e i Principi Generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

STATUTO

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

I

Dall'entrata in vigore del presente Statuto il Presidente della Federazione è incaricato di darne immediata attuazione avviando le procedure, in esso previste, per i rinnovi di tutte le cariche.

II

L'attuale Consiglio Direttivo resterà in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, che avverrà entro giugno 2016.

III

Al fine di prevedere il riallineamento della scadenza sfalsata di un anno rispetto a quella del mandato presidenziale, il Consiglio Generale eletto nel 2016 durerà in carica fino al 2019.

IV

Al fine per garantire la scadenza alternata degli Organi di controllo rispetto alla presidenza gli attuali Revisori e Probiviri vengono prorogati di un anno, fino all'assemblea annuale del 2017, anche per assicurare pieno supporto nelle fasi di attuazione della presente normativa.